ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Registro dei titolari effettivi e obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese da parte delle società di capitali, fondazioni e *trust*

Giuseppe Mancini
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

9 Novembre 2022, WEBINAR – diretta su piattaforma Teams

© Giuseppe Mancini

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Gli Argomenti

- I **criteri legali** di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali, nelle persone giuridiche private, nei trust e in tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche;

- **Casistiche** relative all'individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo diretto e indiretto e gruppi di società, nei casi che vedono la presenza di società fiduciarie e trust, nei casi relativi alle Sgr e ad altre casistiche;

- **Gli obblighi** a carico delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di **acquisire e conservare dal 2017 informazioni** adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Le Premesse

IL CLIENTE ci dice

- ✓ in virtù dell'obbligo di collaborazione attiva, chi è e quali sono i dati identificativi del titolare effettivo
- ✓ *ergo* …… il PROFESSIONISTA si fa dichiarare le informazion che gli consentono di ricostruire l'assetto proprietario e di controllo dell'entità giuridica

Egregio cliente, mi trasmetti le informazioni relative al perimetro del gruppo societario a cui appartieni evidenziandomi anche i paesi?

Titolare Effettivo: premesse

L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22
D-Lgs 231/2007

Il cliente è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l'identificazione del cliente o le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, DOVRA' ASTENERSI DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE OVVERO PROSEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Inoltre, resta salvo l'obbligo di valutare se vi sono gli estremi per operare addirittura una SOS.

Titolare Effettivo: premesse

LE SANZIONI

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA

Art. 55 co.3 DLgs 231/07

CLIENTE
(chi fornisce dati e informazioni)

Salvo il caso non costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ad assolvere l'obbligo di adeguata verifica, fornisce dati non veritieri o falsi è punito con la **reclusione** dai 6 mesi ai 3 anni e con la **multa** da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 55 co.2 DLgs 231/07

PROFESSIONISTA
(chi riceve e conserva dati e informazioni)

Pur non essendo configurabile il concorso alla violazione del cliente, se il professionista acquisisce **consapevolmente** e conserva dati e informazioni falsi su cliente, titolare effettivo, esecutore, scopo e natura risponderà del reato proprio previsto dal 2^ comma dell'art. 55: reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Stessa sanzione per chi falsifica i dati e le informazioni.

Il professionista che abbia diligentemente acquisito dati falsi ritenendoli veri, se è in grado di dimostrare l'altrui inganno, non soggiace ad alcuna pena (in forza del principio di cui all'art.48 c.p.).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I criteri legali di individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali, nelle persone giuridiche private, nei trust e in tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE

ATTIVITA' - *Identificazione del titolare effettivo*

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente.

chi COMANDA in casa del cliente

COME	in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore
CHI	gli adempimenti amministrativi possono essere assolti titolare di Studio oppure dipendenti o collaboratori.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE

Per l'identificazione del titolare effettivo non è richiesto il documento del TE

Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

ma

Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

ad esempio:

- **Acquisisco copia del documento di riconoscimento**
- **Chiedo al cliente se fosse possibile fissare un incontro con il TE**

Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

COSA SI INTENDE PER "TITOLARE EFFETTIVO"

Chi è il Titolare Effettivo
(Art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007)

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Come si individua il Titolare Effettivo?
(Art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007)

Il Titolare Effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Il Titolare Effettivo è sempre una (o più) persona fisica.

LINEE GUIDA CNDCEC

Identificazione del Titolare Effettivo tramite la consultazione di pubblici registri: non può ritenersi, da sola, una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell' adeguata verifica.

Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

Per la corretta individuazione del TE collochiamo il nostro in uno dei seguenti 4 gruppi

Società di capitali

- S.P.A
- S.R.L
- S.R.L. (socio unico)
- S.R.L.S
- S.A.P.A
- ETC.

trust

Persona giuridica di diritto privato

DPR 361/2000

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni con personalità giuridica iscritte presso il registro gestito dalle Prefetture

Soggetti diversi dai precedenti

- Società di Persone
- Cooperative
- Consorzio
- Enti no Profit
- Associazioni non riconosciute

Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

Per la corretta individuazione del TE collochiamo il nostro in uno dei seguenti 4 gruppi

Società di capitali	trust	Persona giuridica di diritto privato	Soggetti diversi dai precedenti
3 criteri	**1 criterio**	**1 criterio**	**3 criteri**
Si applica la regola della partecipazione superiore al 25% (art.20 co.2), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art.20 co.3), infine si applica la regola del potere di rappresentanza	Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art.22 co.5)	Si applica la regola dell'individuare tutti i soggetti (art.20 co.4)	Si applica la regola della proprietà diretta o indiretta (art.20 co.1), in subordine, si applica la regola del controllo in altro modo (art.20 co. 3), infine si applica la regola dei poteri di rappresentanza (art.20 co. 4).

Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

SOCIETA' DI CAPITALI

STEP 1

a. Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

STEP 2

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

STEP 3

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

NB il professionista è tenuto a lasciar traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni di utilizzo

- Degli amministratori si riterranno TE solo quelli che hanno la rappresentanza o deleghe di gestione;
- I direttori generali potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori.

Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

PERSONA GIURIDICA PRIVATA – Dpr 361/2000

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente** individuati, come Titolari Effettivi:

a. i fondatori, ove in vita;

b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

I Titolari Effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che **alternativamente**:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

Titolare Effettivo: i criteri legali per l'individuazione

TRUST

CUMULATIVAMENTE:

- Costituente/(i);
- Fiduciario/(i);
- Guardiano/(i);
- Altra persona per conto del fiduciario/(i), ove esistenti;
- Beneficiari o classi di beneficiari;
- Altre persone fisiche che esercitano un controllo sul trust;
- Qualsiasi altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

QUESTA REGOLA VALE PER TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Casistiche relative all'individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo diretto e indiretto e gruppi di società, nei casi che vedono la presenza di società fiduciarie e trust, nei casi relativi alle Sgr e ad altre casistiche

Le casistiche esemplificative che seguiranno sono l'elaborazione scrupolosamente ragionata dell'autore ma

Ognuno è libero di seguire i propri convincimenti

- ✓ **Con l'analisi delle casistiche che segue, si cercherà di fornire una soluzione di carattere interpretativo su questioni di carattere generale.**

<u>Esistono le eccezioni</u> !

- ✓ **Pertanto, la corretta interpretazione del caso specifico dipende dalle particolarità che caratterizzano la fattispecie analizzata**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I casi semplici

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 1

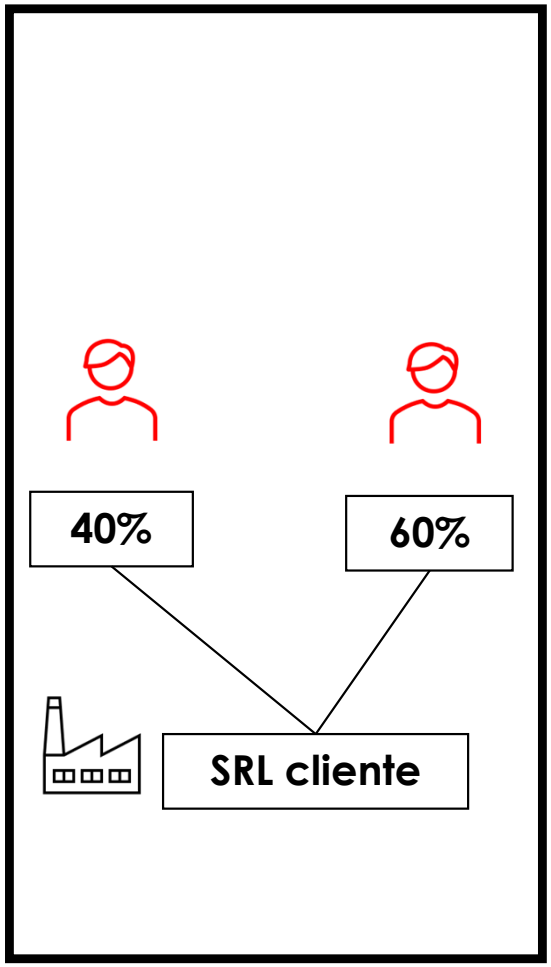

ESEMPIO 2

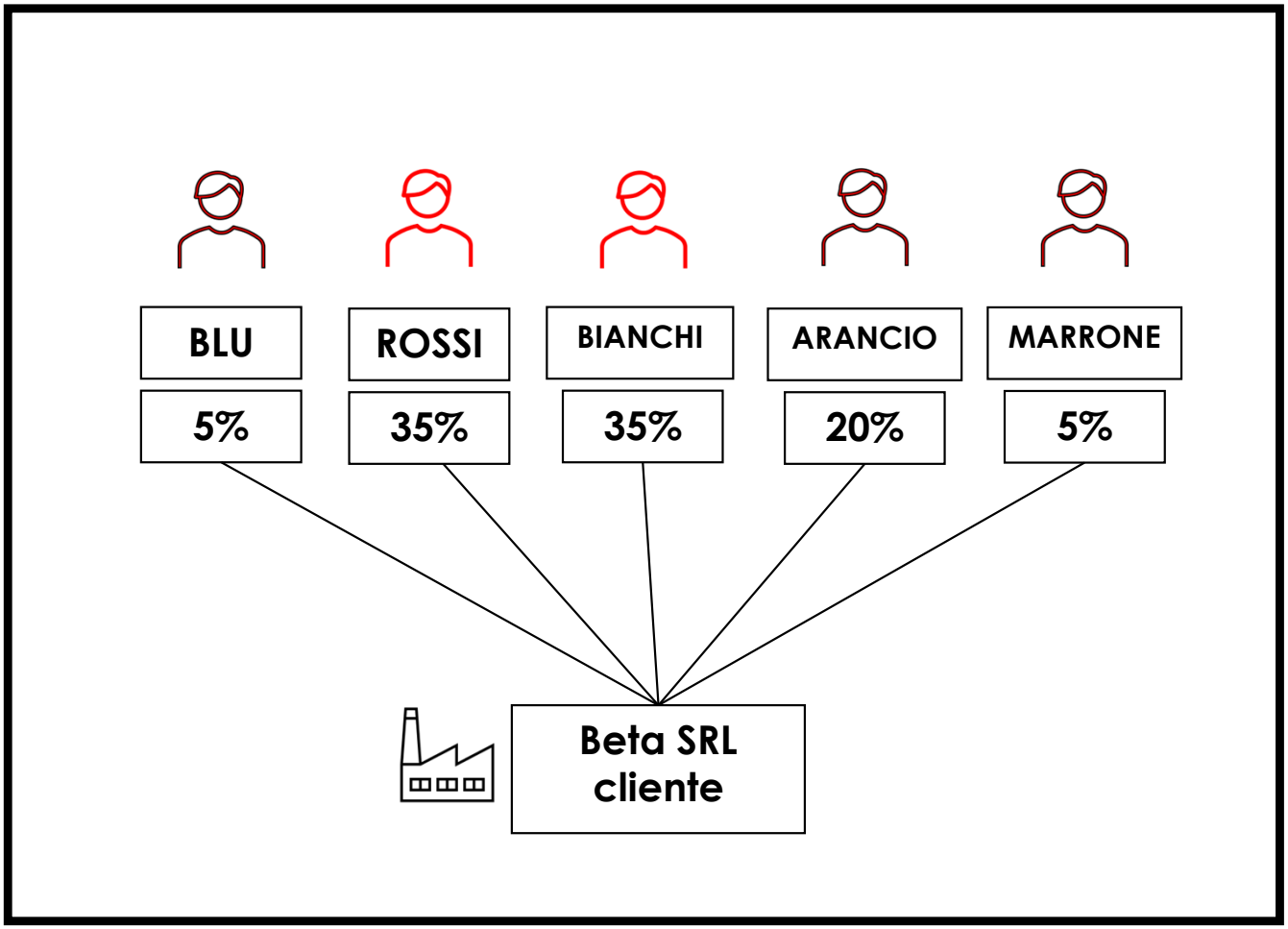

Titolare Effettivo: le casistiche

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

COMPILAZIONE CON DATI ESEMPIO 2

AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

[X] di **agire per conto della società/ente** Beta Srl, con sede legale in Milano Via Vincenzo Monti, iscritta al Registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 095615558746, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che il/i titolare/i effettivi sono (*indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettivi*):

- Nome e Cognome Marco Rossi, professione Ingegnere, nato/a a Milano (MI), il 15/05/1972, residente in Milano, via Foro Bonaparte, n. 11, codice fiscale RSSMRC72E15F205V, eventuale carta di identità (*passaporto/altro documento di identificazione*) n. AR156998, rilasciata/o da Comune Milano, il 15/07/2020, con scadenza il 15/07/2025
- Nome e Cognome Alfredo Bianchi, professione Architetto, nato/a a Milano (MI), il 15/03/1973, residente in Milano, via Turati, n. 11, codice fiscale BNCLRD73C15F205Y, eventuale carta di identità (*passaporto/altro documento di identificazione*) n. CA15254, rilasciata/o da Comune Milano, il 15/01/2019, con scadenza il 15/01/2024

_____, n. ___, codice fiscale _____, eventuale carta di identità

09/11/2022
Antonio Giallo

18

NON DIMENTICARE DI STORICIZZARE: DATA E FIRMA

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 3

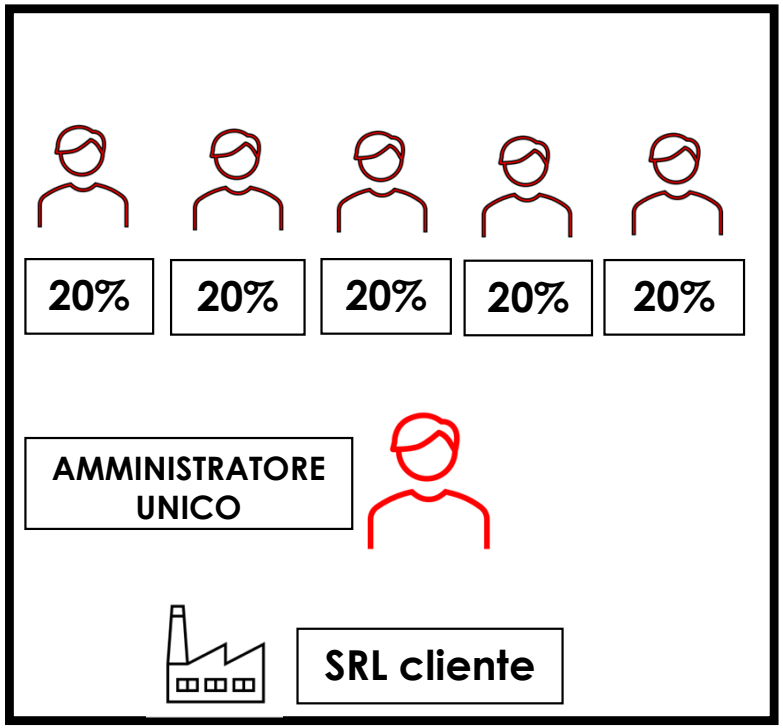

ESEMPIO 4

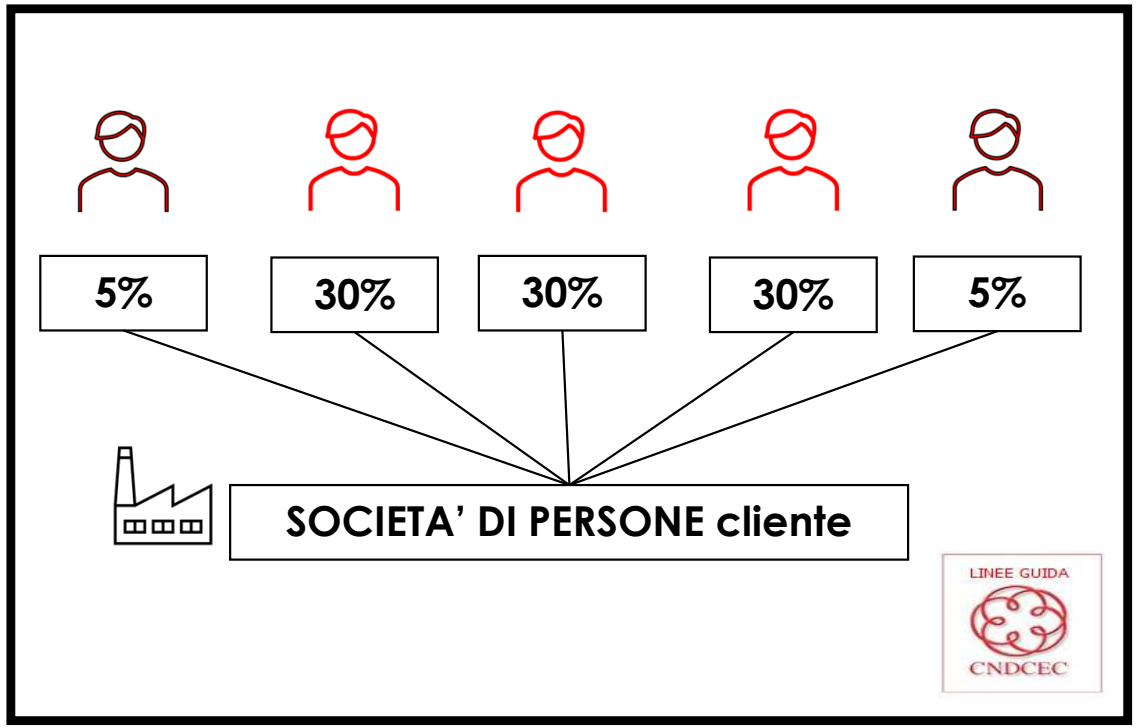

NB: Il Notariato, con le sue Regole Tecniche, assume una posizione diversa con riferimento alle società di persone: ritiene di identificare il T.E. nella (o nelle) persone che agiscono in qualità di legali rappresentanti.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Le catene di controllo

Titolare Effettivo: le casistiche

LE DUE TEORIE SUL TITOLARE EFFETTIVO DEI GRUPPI

Metodo 1
(Titolare effettivo nelle controllanti) Tesi ad oggi avallata dal CNDCEC

Si qualifica come TE la persona fisica che a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale della società controllata.

Metodo 2
(del demoltiplicatore)

Metodo che fa riferimento, invece, alla soglia presuntiva solo con riguardo alla proprietà della società cliente (primo livello), per poi risalire la catena partecipativa sulla base del criterio del controllo ex art. 2359 c.c. fino all'individuazione della persona fisica.

Titolare Effettivo: le casistiche

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 420 final
2021/0239 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Considerando n. 65	È opportuno stabilire norme dettagliate per identificare i titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici e per armonizzare le definizioni di titolarità effettiva. Sebbene una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra partecipazione non determini automaticamente i titolari effettivi, essa dovrebbe costituire un elemento da tenere in considerazione, assieme ad altri. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che una percentuale inferiore al 25 % sia indicativa della titolarità o del controllo. **Il controllo attraverso una partecipazione pari al 25 % più una quota di azioni o diritti di voto o altra partecipazione dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà**, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati.

Titolare Effettivo: le casistiche

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2021
COM(2021) 420 final

2021/0239 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(66) Per identificare in modo significativo i titolari effettivi è necessario stabilire se il controllo sia esercitato tramite altri mezzi. La determinazione del controllo attraverso una partecipazione è necessaria ma non sufficiente e non esaurisce i controlli necessari per determinare i titolari effettivi. La verifica dell'esercizio del controllo da parte di una persona fisica tramite altri mezzi non è una verifica successiva da effettuare solo quando non è possibile determinare una partecipazione. Le due verifiche, vale a dire quella del controllo attraverso una partecipazione e quella del controllo tramite altri mezzi, dovrebbero essere effettuate in parallelo. Il controllo tramite altri mezzi può includere: il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione della società; la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società; il controllo mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, nonché attraverso le modalità di voto; i legami con i familiari dei dirigenti o degli amministratori o con coloro che possiedono o controllano la società; il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

Titolare Effettivo: le casistiche

<u>Articolo n. 42</u> della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (20/7/2021)

Ai fini del presente articolo, il "controllo con altri mezzi" comprende almeno uno degli elementi seguenti:

a) il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o di funzionari analoghi della società;

b) la capacità di esercitare un'influenza significativa sulle decisioni adottate dalla società, compresi i diritti di veto, i diritti di decisione e le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale;

c) il controllo, condiviso o meno, mediante accordi formali o informali con i proprietari, i soci o le società, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;

d) i legami con familiari di dirigenti o amministratori/persone che possiedono o controllano la società;

e) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 5: LE CATENE DI CONTROLLO

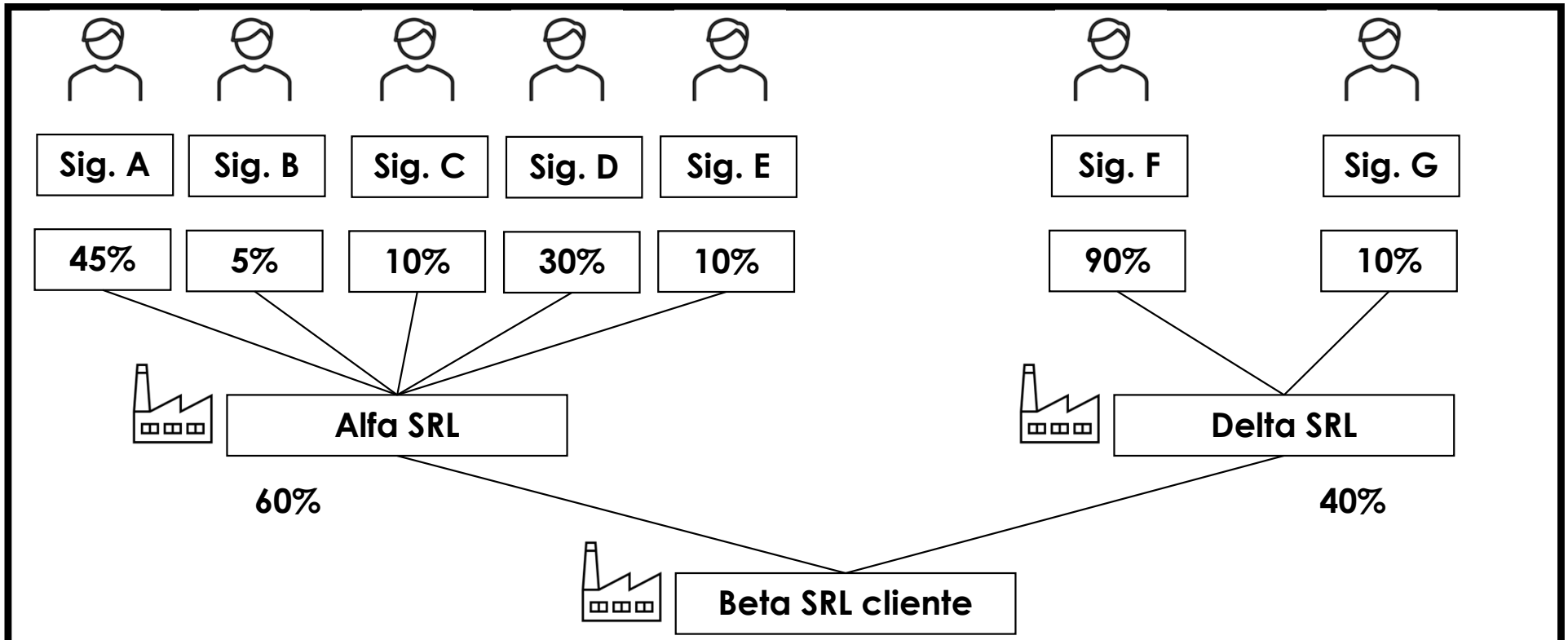

METODO 1 ➔ **TITOLARI EFFETTIVO: Sig. A – Sig. F – Sig. D**

METODO 2 (demoltiplicatore) ➔ **TITOLARI EFFETTIVO: Sig. A – Sig. F – Sig. D** ✗

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 6: LE CATENE DI CONTROLLO

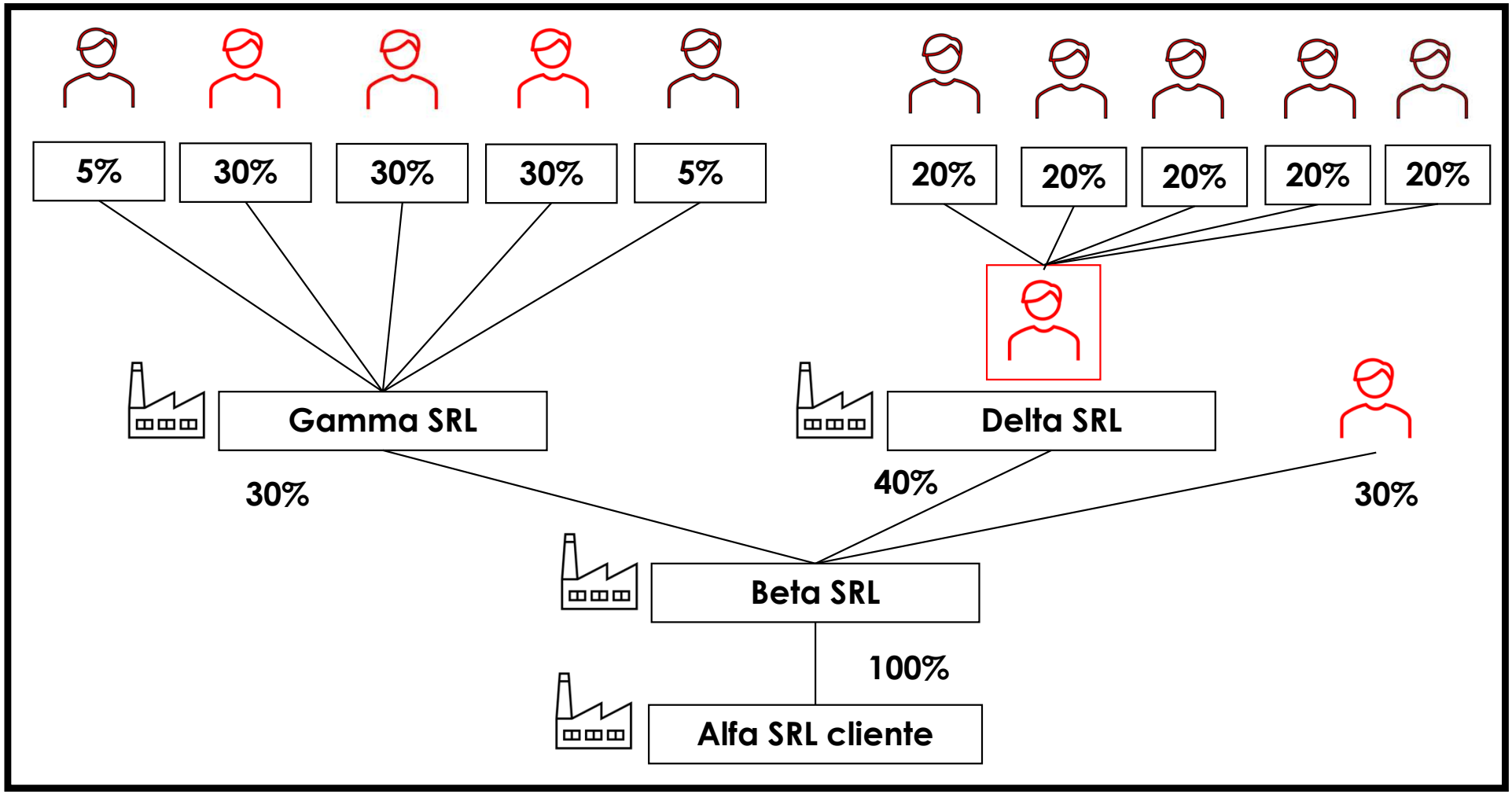

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 7: LE CATENE DI CONTROLLO

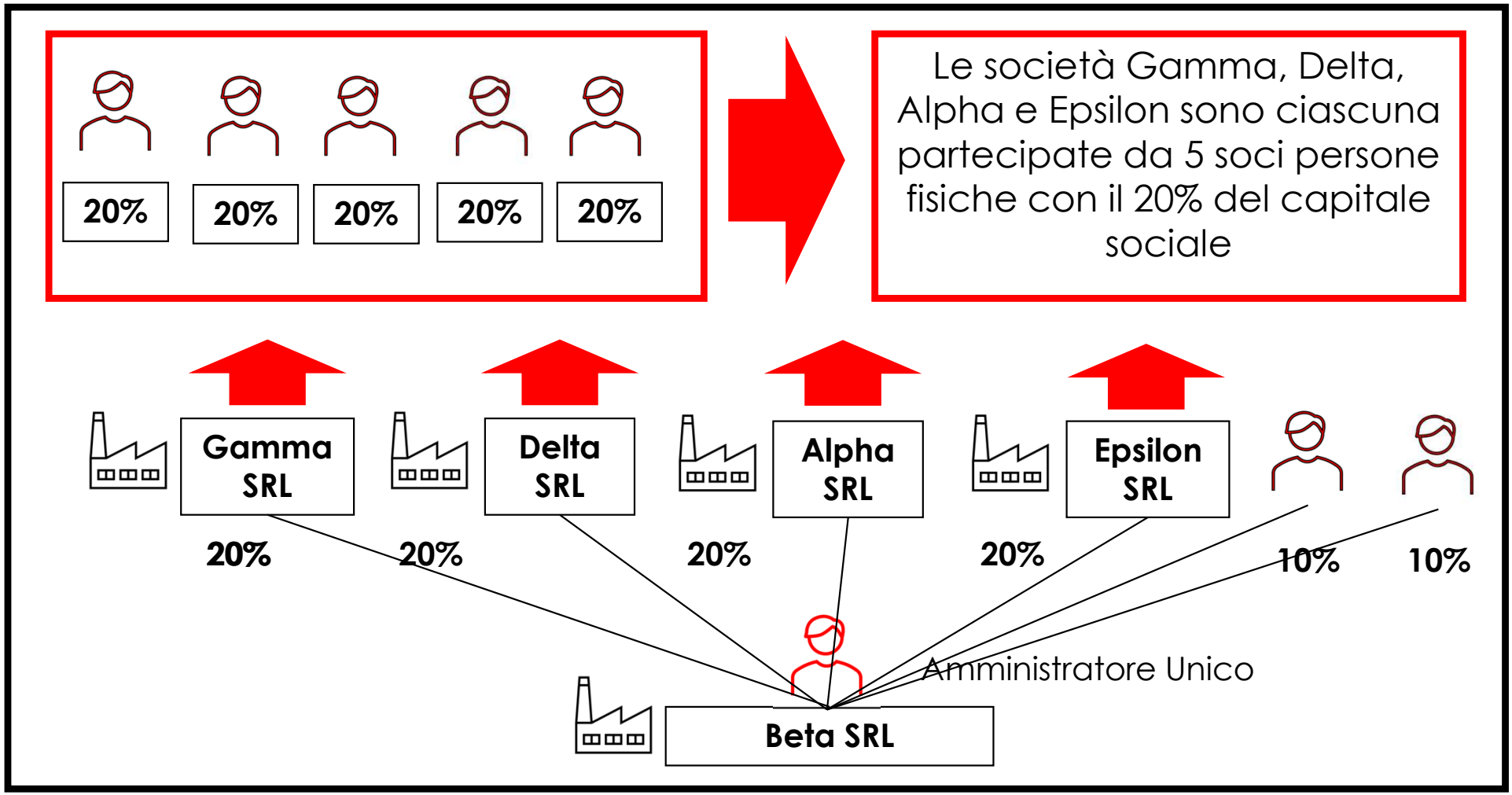

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 8: LE CATENE DI CONTROLLO

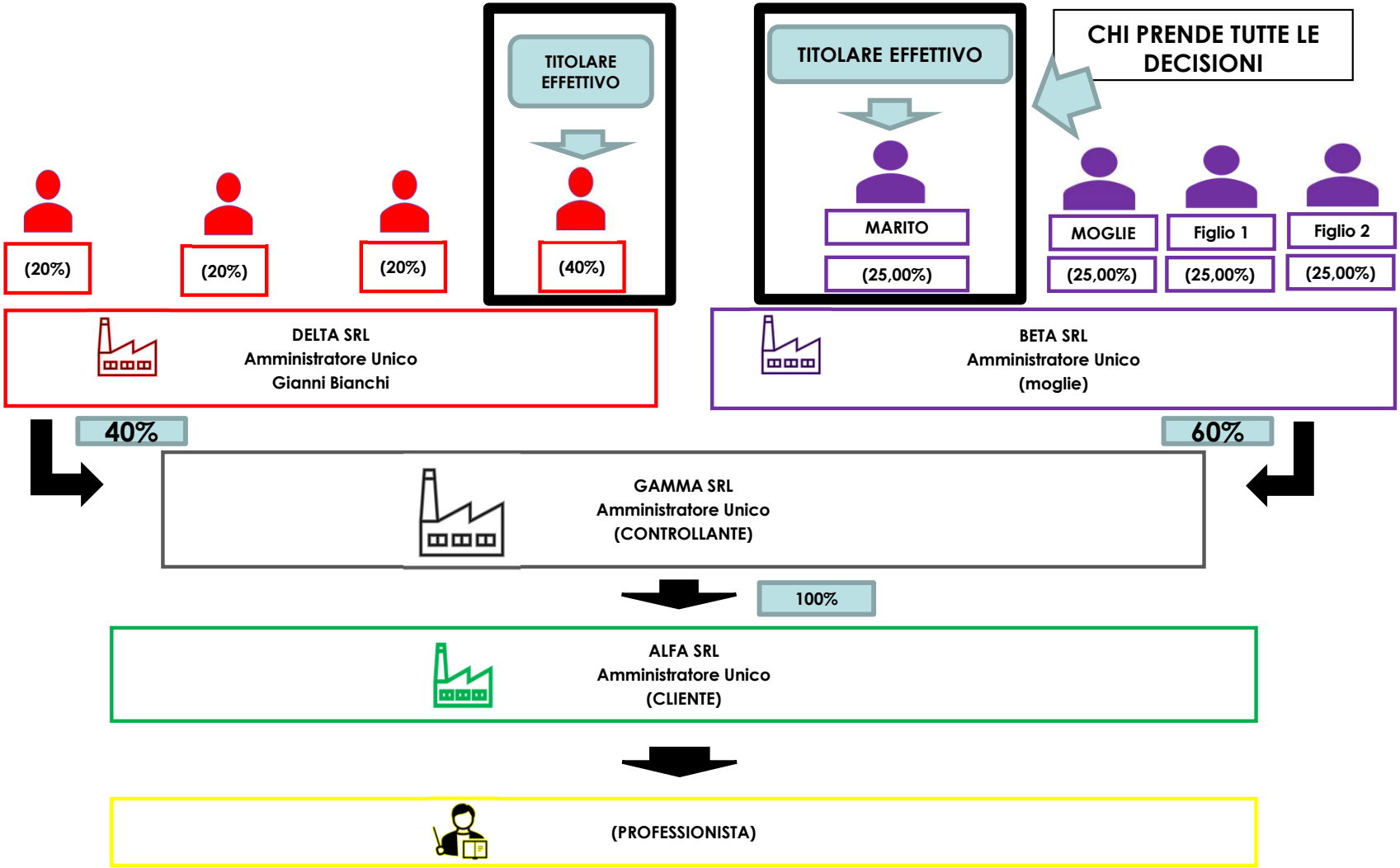

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Le società a partecipazione diffusa

Titolare Effettivo: le casistiche

PROPRIETA' DIFFUSA

LINEE GUIDA CNDCEC

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell'art. 20, co. 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co. 4, coincideranno con i componenti del cda dell'ente dotati di poteri di rappresentanza. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purchè dotati di poteri di rappresentanza.

SOCIETÀ CONTROLLANTE E CONTROLLATA A PARTECIPAZIONE DIFFUSE

LINEE GUIDA CNDCEC

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA dotati dei poteri di legale rappresentanza.
Qualora tale situazione si configuri **sia nella controllata che nella controllante**, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della **controllata**. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzi la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 9: CATENA DI CONTROLLO A PROPRIETA' DIFFUSA

FORMA

Capo gruppo

100%

gamma SRL

100%

Alfa SRL

100%

Delta SRL cliente

Ammistr. Unico

IL CONSIGLIO

GUIARDIAMO IN ALTO

SOSTANZA

Ammistr. Unico

Capo gruppo

100%

gamma SRL

100%

Alfa SRL

100%

Delta SRL cliente

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 10

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 11

SOCIETA' QUOTATA IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

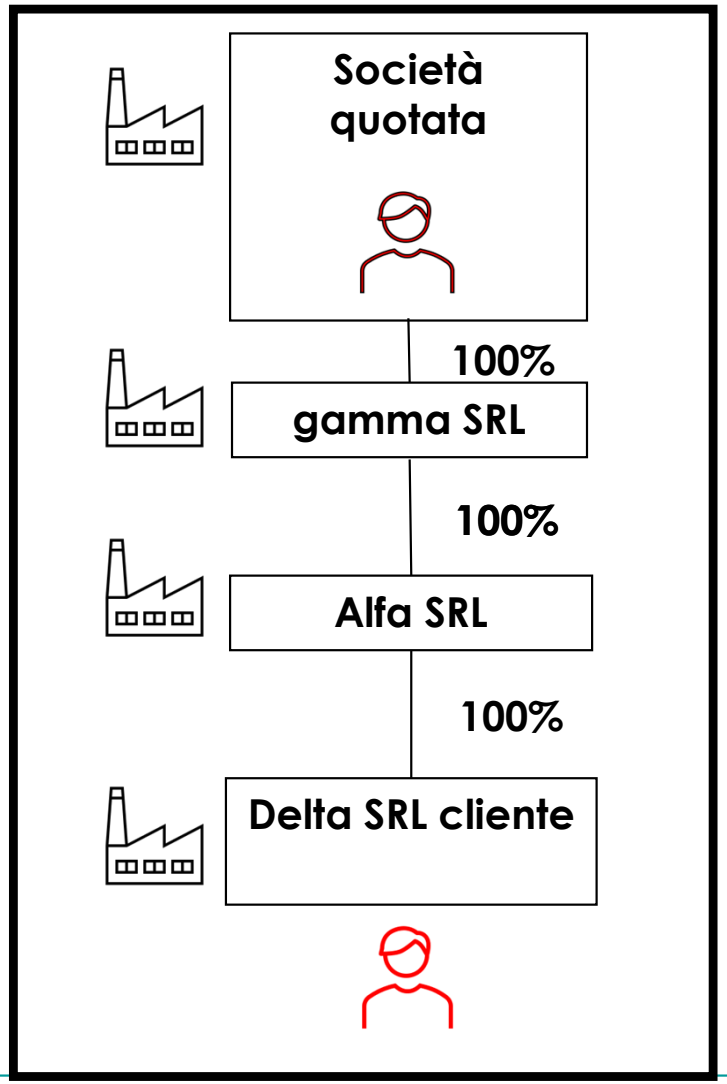

LA NORMA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le società a voto plurimo

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 12: INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA : SOCIETA' CON QUOTE A VOTO PLURIMO

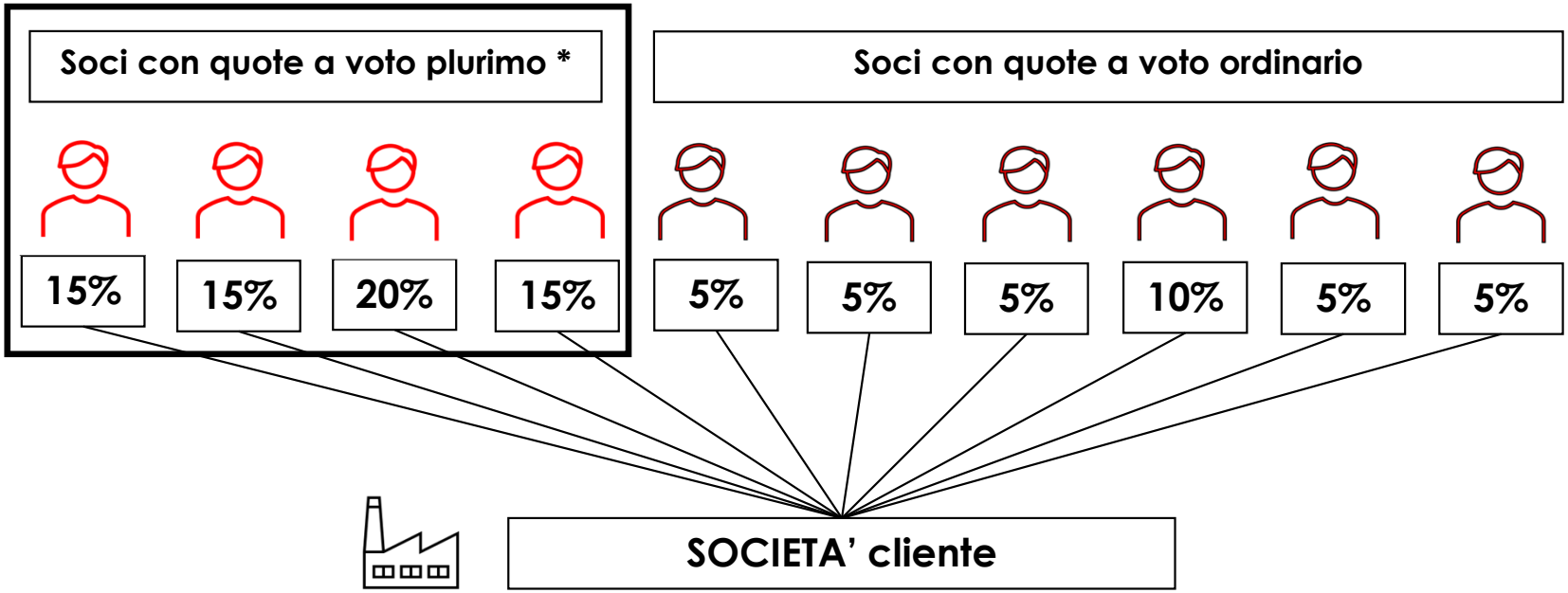

* Quote a voto doppio ex art. 2351 co. 4 codice civile in materia di nomina dell'organo amministrativo e di controllo

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Le cooperative

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 13: COOPERATIVE

Supponiamo una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene l'1% del capitale.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione di 5 membri in cui i poteri di rappresentanza sono stati attribuiti al presidente.

Il TE sarà il Presidente del consiglio di amministrazione.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Il TE in caso di quote cadute in successione

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 14: QUOTA CADUTA IN SUCCESSIONE

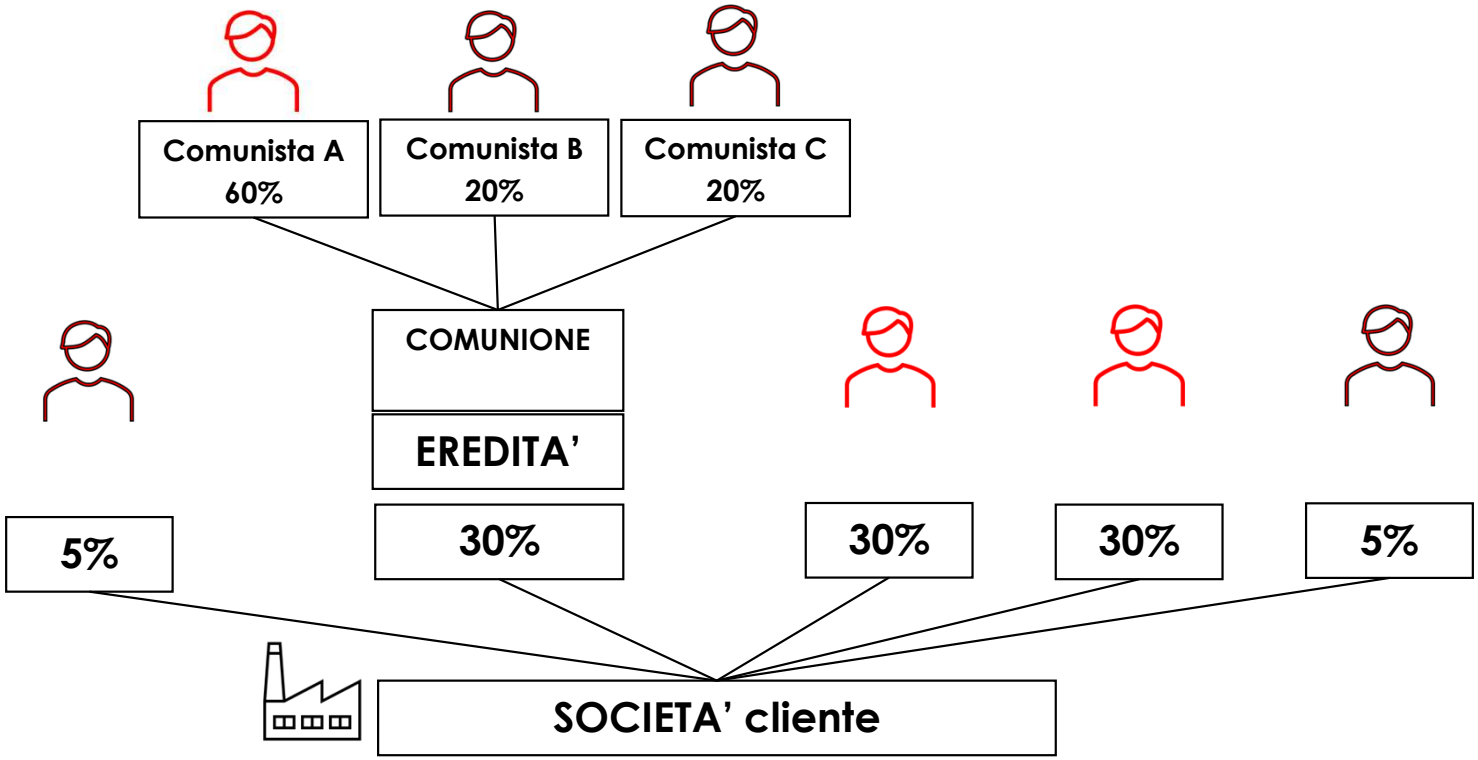

Qualora, una quota societaria caduta in comunione, risulti **significativa** ai fini della individuazione della titolarità effettiva della società, risulteranno titolari effettivi il (o i) soggetto (i) i comunisti in grado di esercitare il controllo sulla comunione.

Art. 1105 c.c. per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Il TE in caso PEGNO e USUFRUTTO

Titolare Effettivo: le casistiche

Esempio 15: PEGNO E USUFRUTTO

LINEE GUIDA CNDCEC

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., **in percentuale superiore al 25%,** i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), **sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario**.

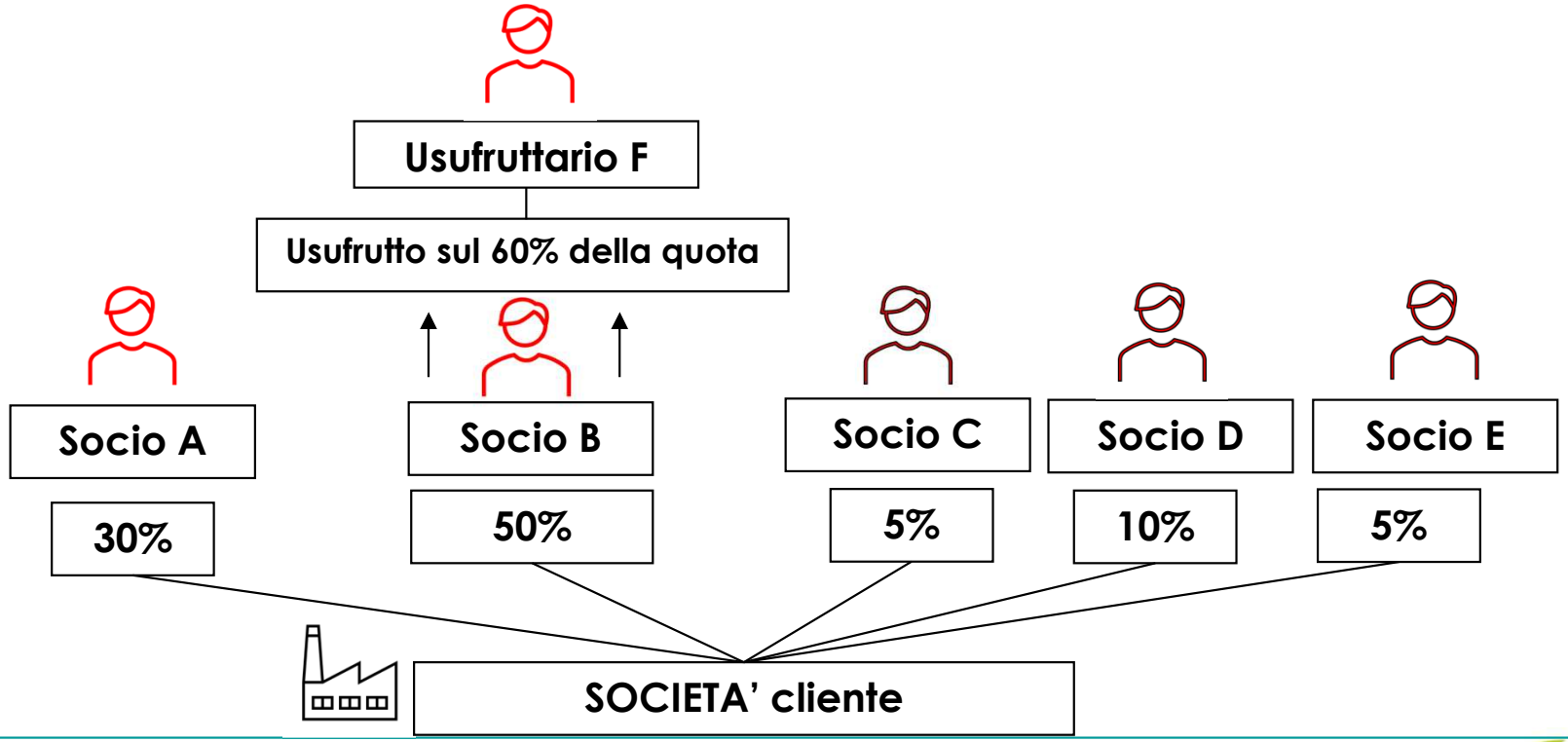

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le società con partecipazione pubblica

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 16: SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 9 del D.Lgs 175/2016

PARTECIPATE DALLO STATO	MEF
PARTECIPATE DALLE REGIONI	Presidente della Regione o altro soggetto individuato dalla Legge Regionale
PARTECIPATE DAL COMUNE	Sindaco
PARTECIPATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	Organo amministrativo dell'Ente

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Le società con quote partecipative schermate da FIDUCIARIE

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 17: SOCIETA' FIDUCIARIE

ISCRITTE NELL'ALBO DI CUI ALL'ART 106 DEL TUB

NON ISCRITTE NELL'ALBO DI CUI ALL'ART.106 DEL TUB

Sono tenute a fornire, all'organo amministrativo della società fiduciaramente partecipata, il nominativo/(i) del fiduciante/(i)

Trattandosi di una delle casistiche previste dall'art. 24 è necessario che il Professionista provveda al riscontro dei dati sul titolare effettivo, **forniti dal cliente**, inoltrando una richiesta di conferma alla società fiduciaria.

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPLIFICAZIONE 18: SOCIETA' FIDUCIARIE

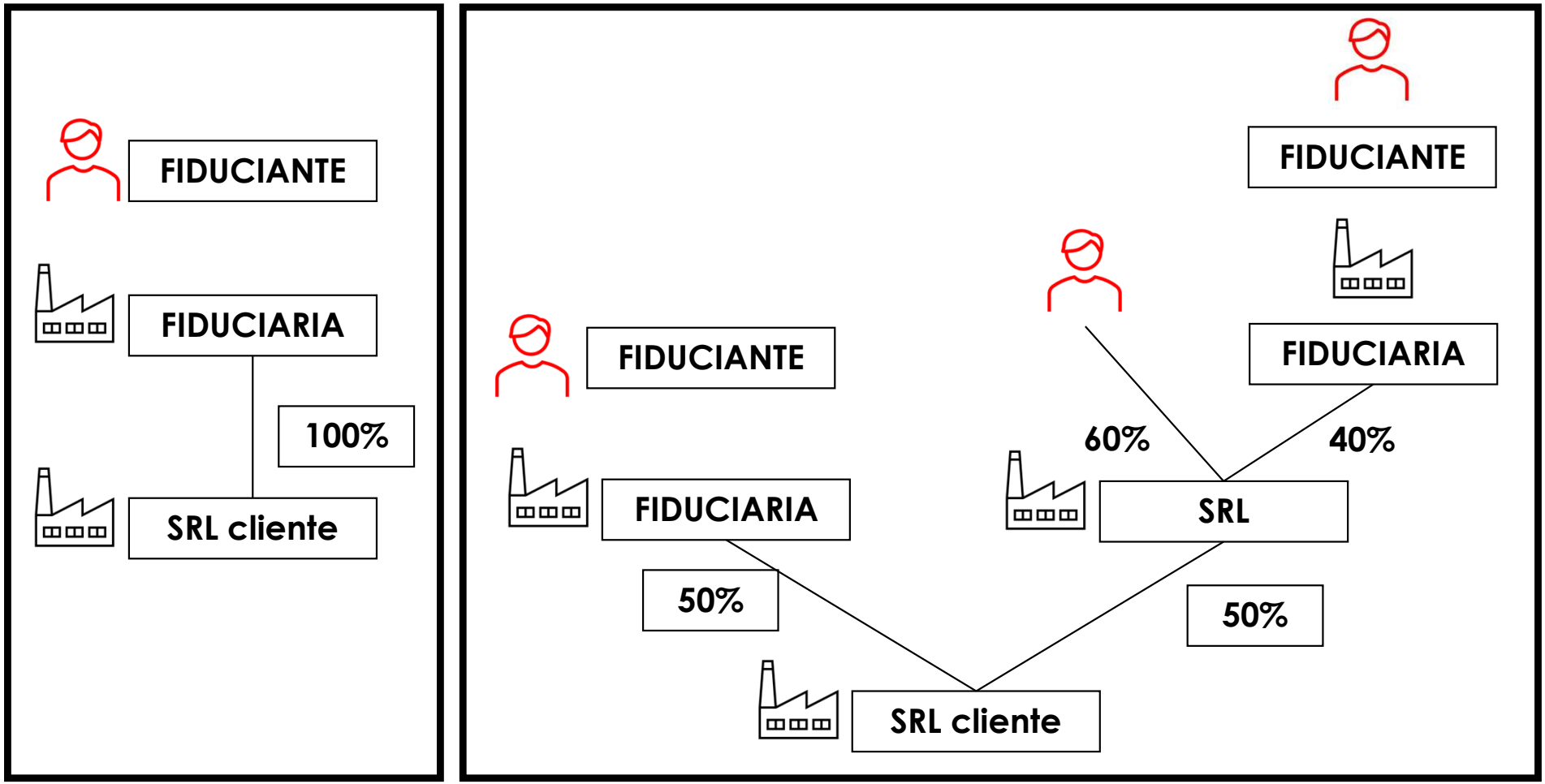

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I TRUST

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPLIFICAZIONE 19: TRUST

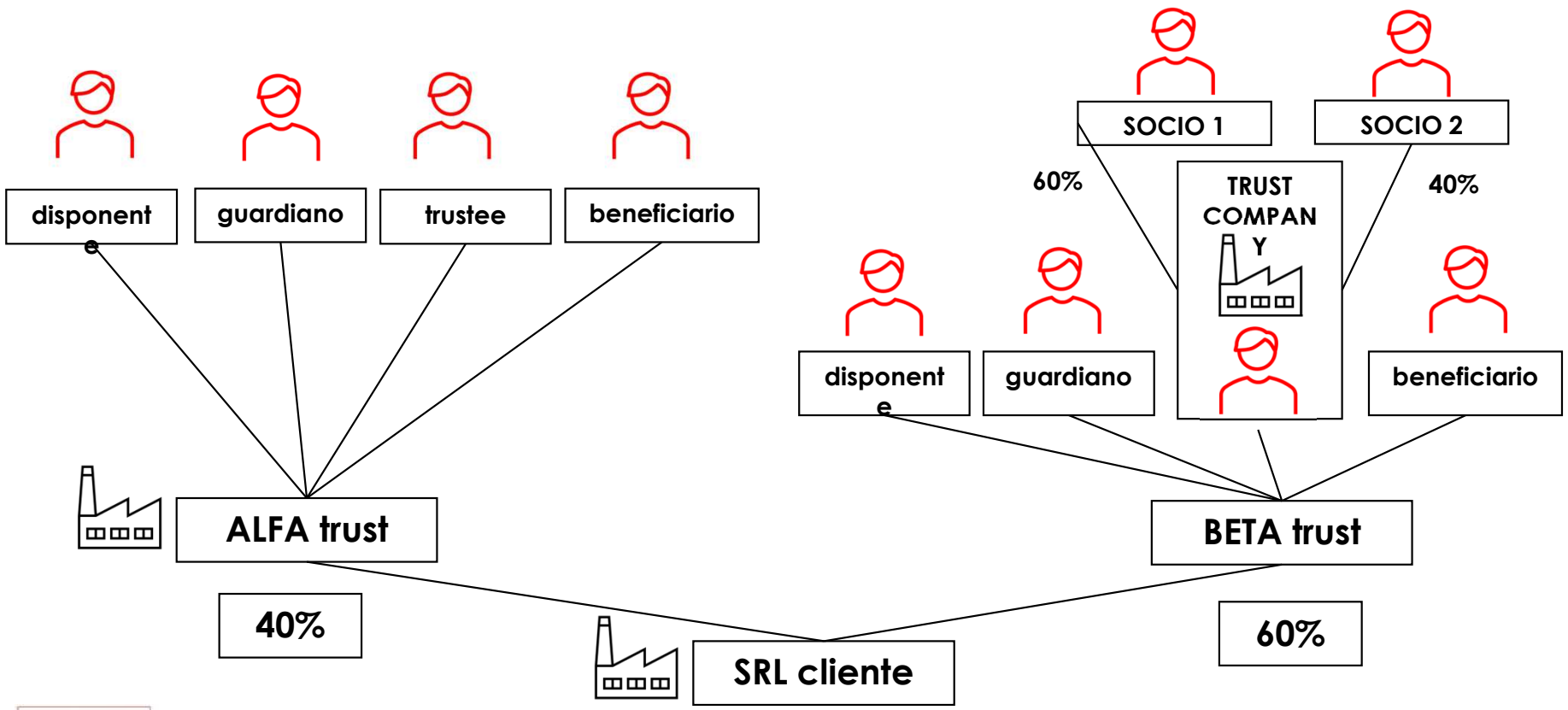

LINEE GUIDA CNDCEC

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. srl) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Casi residuali: le PARROCCHIE e i CONDOMINI

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPLIFICAZIONE 20: casi particolari

PARROCCHIA cliente

PARROCCO

DIOCESI cliente

VESCOVO

CONDOMINIO cliente

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

SGR, SICAV, FONDI COMUNI INVESTIMENTO E SOCIETA' TARGET

Titolare Effettivo: le casistiche

SGR e SICAV

E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO IN GENERALE QUALSIASI SOGGETTO (PERSONA FISICA) DOTATO DI DELEGA O POTERI DI RAPPRESENTANZA AD OPERARE IN NOME E PER CONTO DELLA SGR **CHE CI DICHIARA CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO**

SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI PER LE SOCIETA DI CPAITALI

ESEMPIO 21

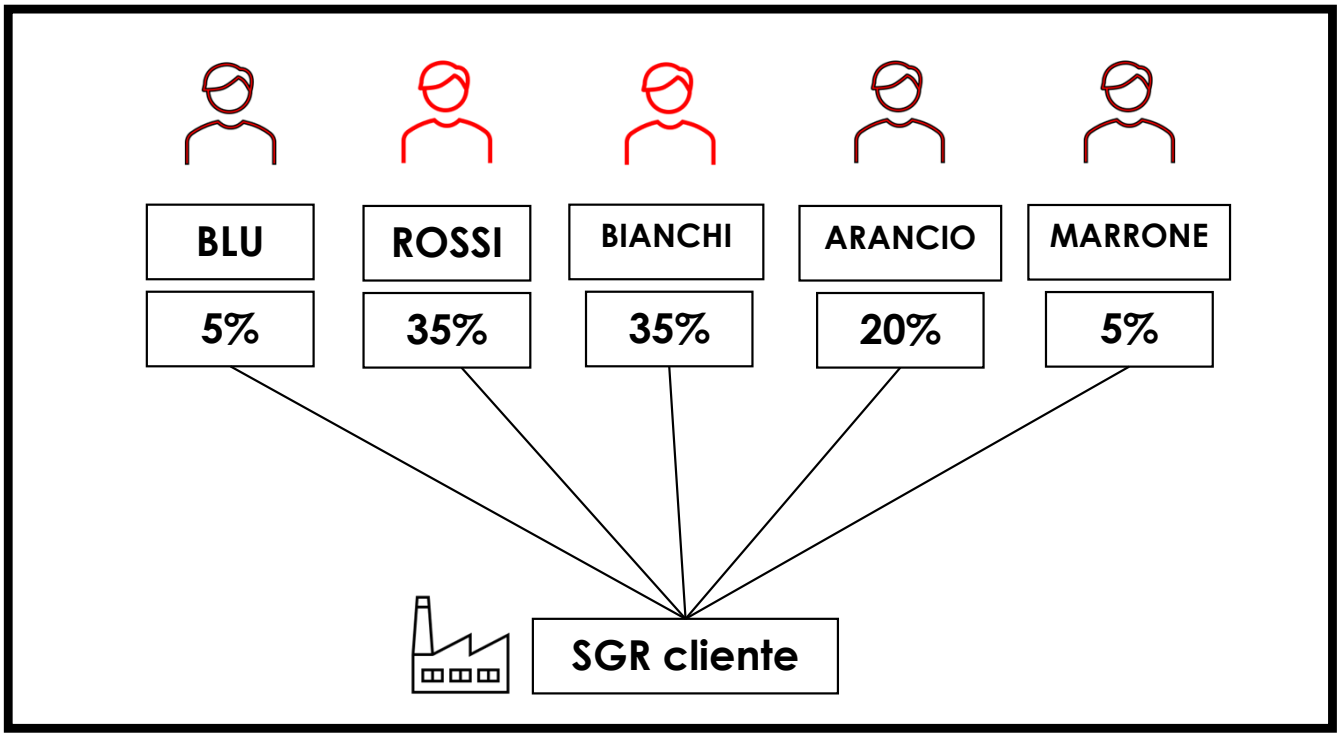

REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI INTERNI: generalmente, considerate le responsabilità connesse al rilascio della dichiarazione (a favore dei destinatari della normativa AR) su chi è il TE, succede che l'identificazione venga **formalizzata** con una delibera del CDA della stessa SGR.

Titolare Effettivo: le casistiche

FONDI COMUNI

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – ART.36

NO personalità giuridica

Patrimonio autonomo rispetto alla SGR

Gestiti dalla SGR

I GESTORI (persone fisiche) delle SGR dispongono del patrimonio

I GESTORI rispondono al CdA

ESEMPIO 22

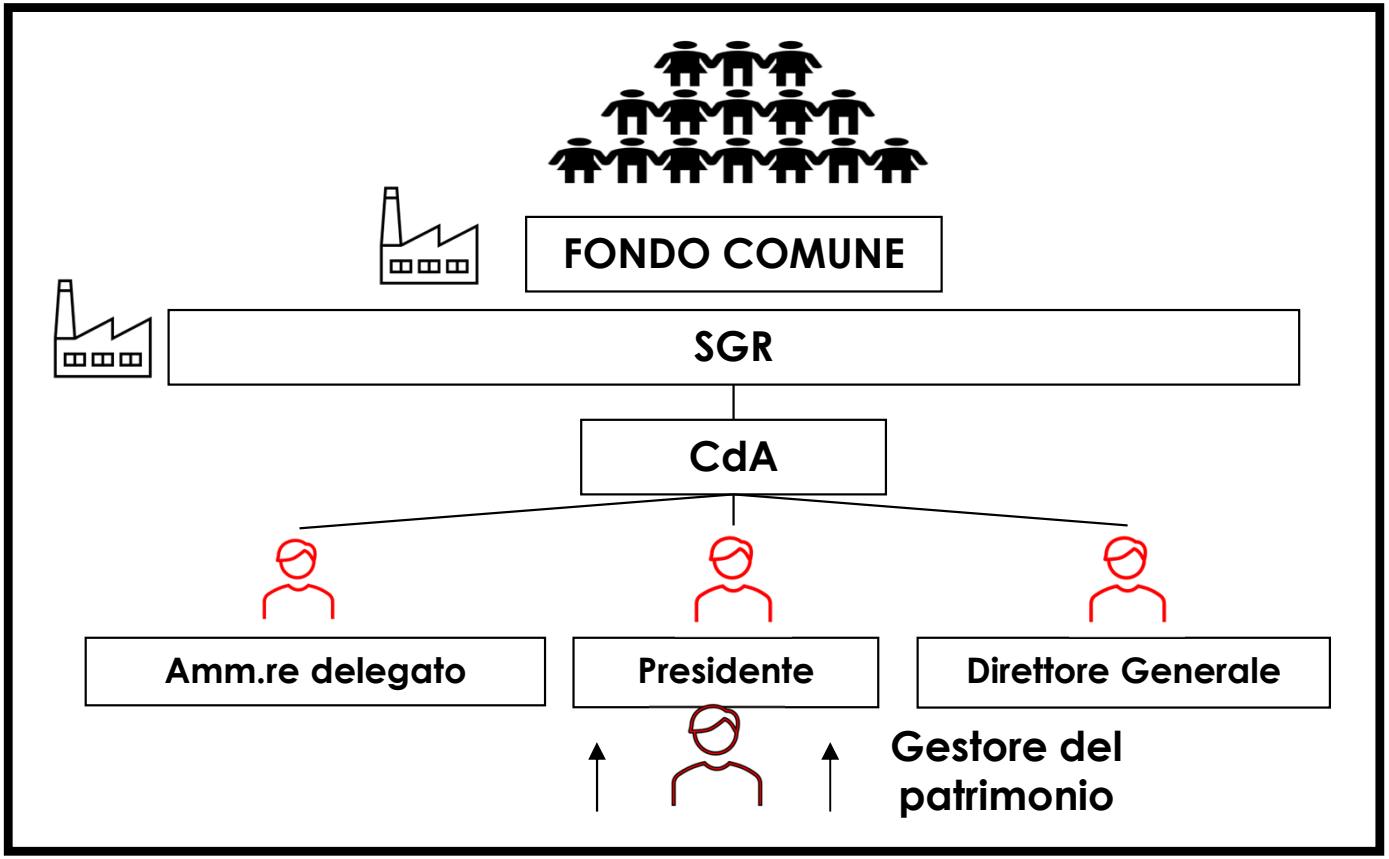

REGOLA: nei FONDI COMUNI il TE è individuabile con la persona/e fisica/e titolare/i dei poteri di rappresentanza ergo il CdA della SGR.

PRASSI BANCARIA: anche se i quotisti del FONDO COMUNE non hanno poteri decisionali né possono assumere la gestione del fondo potendo al massimo incidere nella sostituzione della SGR, sovente succede che il TE venga individuato nei legali rappresentanti della SGR e nei quotisti con partecipazione pari o superiore al 25%.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

SOCIETA' TARGET

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO VA VALUTATA CASO PER CASO IN QUANTO E' UNA CASISTICA CHE SI PRESTA A VARIE COMBINAZIONI (oltre che bizzarre interpretazioni)

INNANZITUTTO SI EVIDENZIA DI «NON CONSIDERARE LE ESEMPLIFICAZIONI CHE SEGUONO DELLE REGOLE DA APPLICARE IN MODO AUTOMATICO» IN QUANTO ESISTONO MOLTISSIME ECCEZIONI DOVUTE AI RAPPORTI ESISTENTI TRA LE PARTI IN GIOCO.

IL CONSIGLIO E' QUELLO DI NON PERDERE MAI DI VISTA L'ASPETTO SOSTANZIALE …… IL TITOLARE EFFETTIVO E' E RESTA SEMPRE E COMUNQUE CHI PRENDE LE DECISIONI

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 23

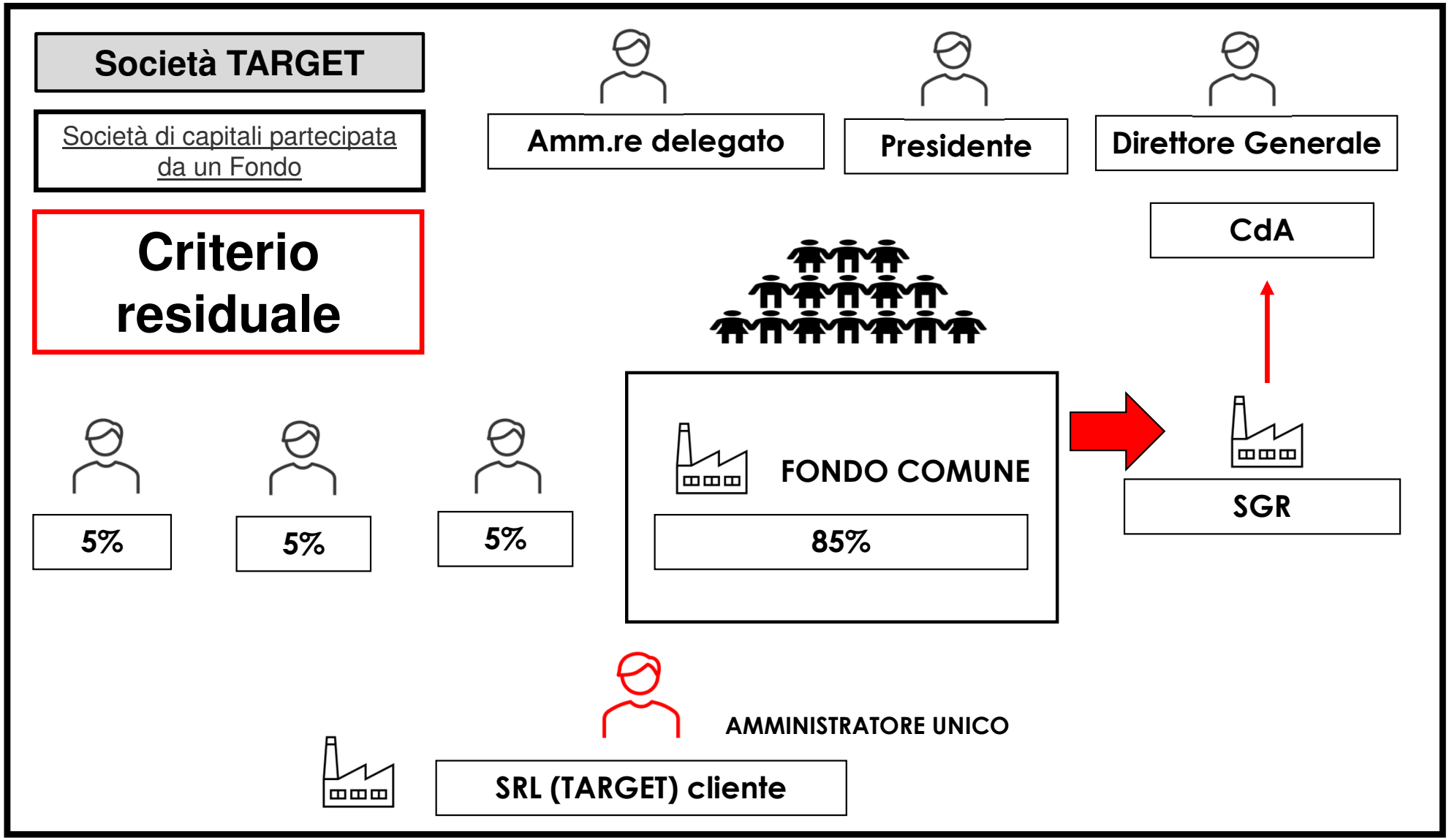

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 24

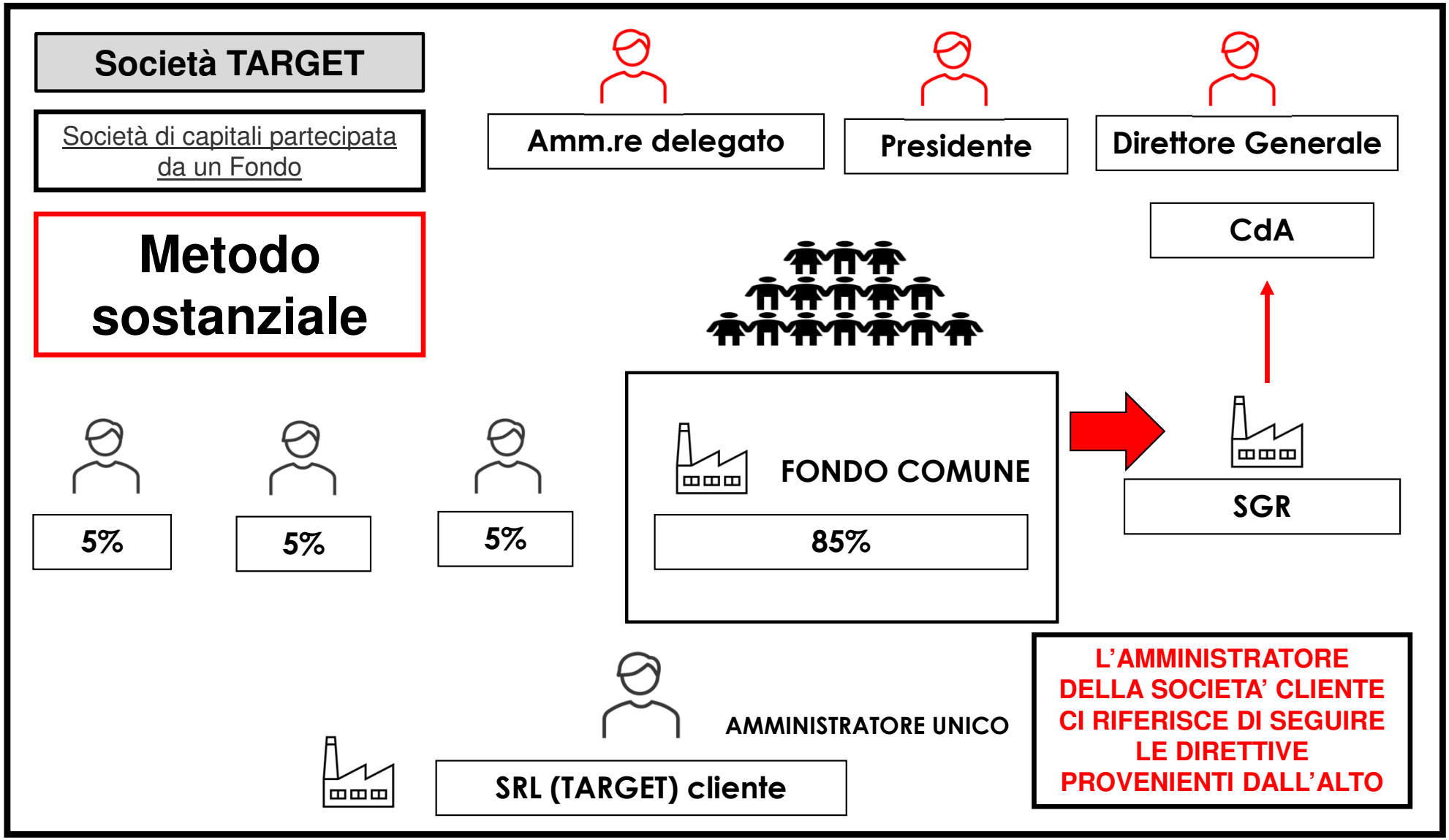

Titolare Effettivo: le casistiche

ESEMPIO 25

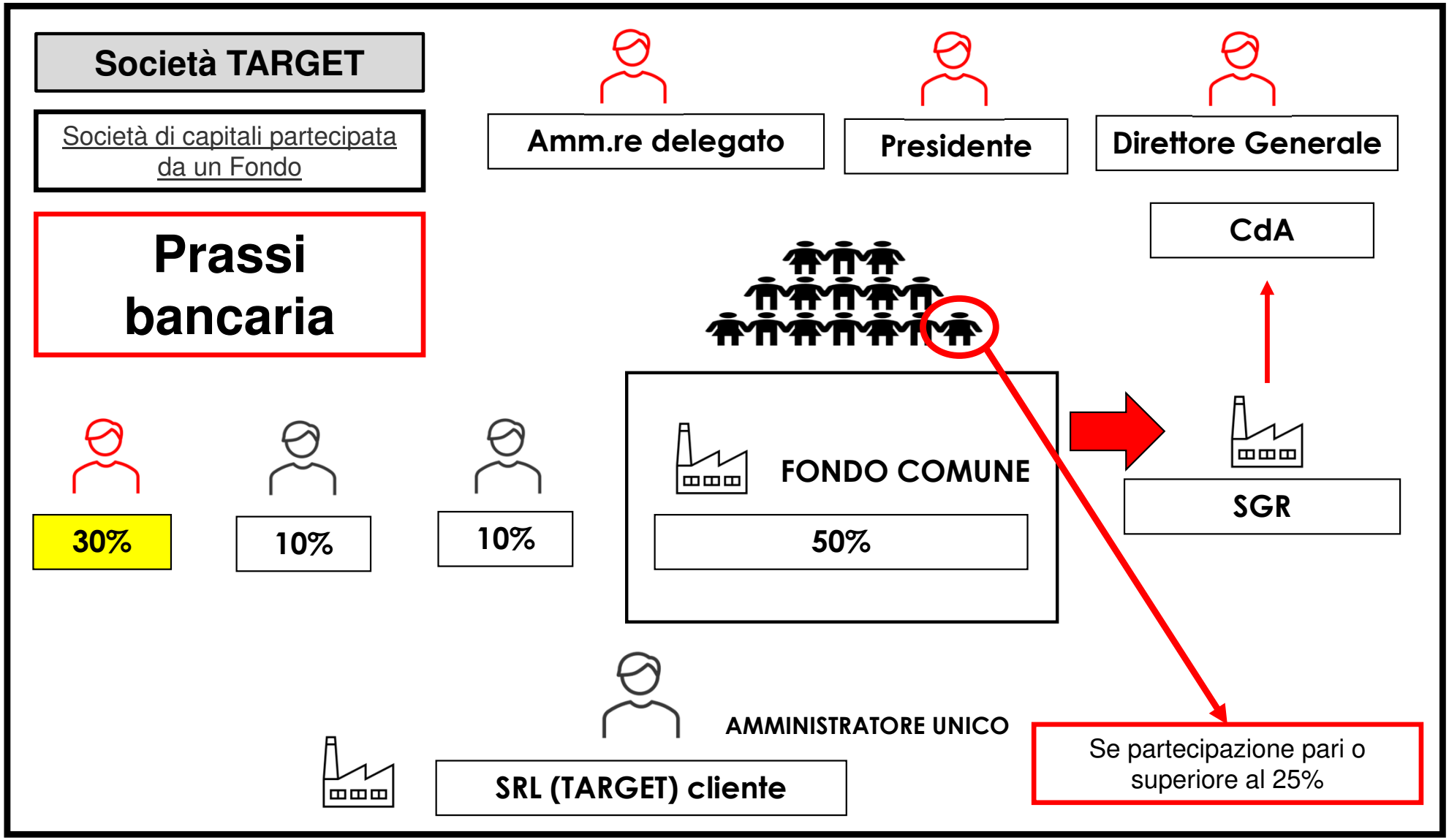

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Gli obblighi a carico delle società di capitali, delle persone giuridiche private e dei trust di acquisire e conservare dal 2017 informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva

Titolare Effettivo: l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni presso la sede

4 luglio 2017 → **Entra in vigore il D. Lgs 90/2017**

L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22
D-Lgs 231/2007

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche di diritto privato, i trust espressi e gli istituti giuridici affini devono acquisire e conservare (per almeno 5 anni) informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

VALE ANCHE PER ENTITA' GIURIDICHE DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO COME, AD ESEMPIO, LE SGR

Titolare Effettivo: l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni presso la sede

GLI ESECUTORI DELL'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22
D-Lgs 231/2007

Per le imprese dotate di personalità giuridica

Esecutori di tale adempimento sono gli amministratori che devono acquisire tali informazioni dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario al registro imprese nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora, nonostante i dati acquisiti, "permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci".

"*L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 cc, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante*".

Salvo il caso non costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veritieri o falsi è punito con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Titolare Effettivo: l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni presso la sede

L'OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

ART. 22
D-Lgs 231/2007

Per le persone giuridiche private

Esecutori di tale adempimento sono il fondatore (ove in vita) ovvero i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente che devono acquisire tali informazioni richiedendole al titolare effettivo anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Per i Trust e Istituti affini

Esecutori di tale adempimento sono il fiduciario dei trust e le persone equiparabili (per diritti, poteri e facoltà esercitate) ai fiduciari dei trust degli istituti affini.

CONSIGLIO PERSONALE

* * *

Lo **scopo** di queste slide è, esclusivamente, il tentativo di accompagnarvi nella comprensione dell'iter logico da seguire quando si deve individuare il titolare effettivo.
Sarebbe estremamente rischioso utilizzare le generiche e mere esemplificazioni riprodotte, per creare automatismi volti all'individuazione del titolare effettivo sulle singole fattispecie che avete all'interno del Vostro Studio.

IN QUESTA MATERIA NON ESISTONO AUTOMATISMI

Ricordate che, per noi professionisti potrebbero bastare 2 strumenti per assolvere egregiamente gli obblighi AR:

i **MODULI** per assolvere l'adempimenti formali
la **TESTA** per la sostanza

Grazie per l'attenzione

e-mail: **g.mancini@studiobucciarelli.it**
tel.: **02.43.81.131**